Integrazione Regolamento d'Istituto <u>Misure di Prevenzione e</u> <u>Contenimento della Diffusione del SARS-CoV-2</u>

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.
- 2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme vigenti ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19.
- **3.** Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
- **4.** La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

- 1. Il Dirigente scolastico invia tramite posta elettronica a tutti gli operatori della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola.
- 2. È fatto obbligo a tutti i componenti della comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.
- 3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di smart working, qualora necessario, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché:
 - assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
 - sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
 - garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
 - curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;

• collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

Art. 3 - Regole generali

- 1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:
 - Indossare la mascherina chirurgica.
 - Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
 - Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.
- 2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.
- 3. La Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi qualora un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni, risulti positivo al SARS-CoV-2.

Art. 4 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

- 1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.
- 2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
- 3. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (cbic83200p@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- **4.** È istituito e tenuto presso le sedi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.
- 5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla

registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione delle seguenti dichiarazioni (D.P.R. 445/2000):

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.
- **6.** Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.
- 7. È comunque obbligatorio:
 - rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
 - utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).
- **8.** In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 5 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

- 1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza per prevenire e contrastare la diffusione del virus.
- 2. Le studentesse e gli studenti devono controllare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all'ingresso a scuola.
- **3.** Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

- **4.** Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori con i docenti, potranno avvenire in presenza o a distanza sulla base dell'evolversi della situazione emergenziale in corso.
- 5. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

Art. 6 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

- **1.** Per ciascun edificio sono stati indicati, da apposita segnaletica orizzontale e verticale, i canali di ingresso e d'uscita, sulla base delle planimetrie predisposte dal RSPP.
- 2. Il personale scolastico, docente e non docente, deve rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenendo ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrando ed uscendo senza attardarsi nei luoghi di transito.
- **3.** Gli intervalli, qualora si ritenga necessario per una maggiore sicurezza, saranno scaglionati mediante suono della campanella. Le studentesse e gli studenti resteranno in aula al loro posto togliendo la mascherina per consumare la merenda.

Art. 7 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni

- 1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito secondo la tabella oraria approvata annualmente dagli organi collegiali. Qualora sia necessario, al fine di garantire il distanziamento sociale, è possibile scaglionare l'ingresso e l'uscita degli alunni previa comunicazione alle famiglie. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono le regole stabilite dal RSPP condivise e partecipate con la comunità scolastica.
- 2. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule.

Art. 8 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

- 1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale indicate nelle Linee guida del comitato tecnico scientifico.
- 2. Durante le eventuali attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.
- 3. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la LIM e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi anteriori. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno svolgono la loro lezione, principalmente, all'interno dell'area didattica.

- **4.** Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto. Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le eventuali attività sportive in palestra, se la distanza di sicurezza viene mantenuta.
- 5. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a raggiungere l'area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l'area didattica, la studentessa o lo studente può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima dall'insegnante. Durante il movimento per raggiungere l'area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe della studentessa o dello studente, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.
- **6.** Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse e degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.
- 7. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.

Art. 9 - Accesso ai servizi igienici

- 1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata.
- 2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e prima di uscire, lavi le mani con acqua e sapone o le disinfetti con gel igienizzante.
- **3.** Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l'orario di lezione. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di evitare assembramenti.

Art. 10 - Accesso ai distributori automatici di alimenti

- 1. L'accesso ai distributori automatici di alimenti è consentito durante le ore di lezione, a seguito di permesso accordato dall'insegnante (non può mai uscire più di uno studente per volta dalla classe)
- **2.** L'accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina.
- **3.** Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici durante le operazioni di ingresso e di uscita iniziali e finali e durante i transiti da un settore all'altro per lo svolgimento delle attività didattiche nei laboratori e nelle palestre.
- **4.** I distributori automatici di alimenti installati presso la nostra scuola saranno sanificati più volte nel corso della giornata dai collaboratori scolastici e dagli operatori addetti al reintegro degli alimenti. La sanificazione sarà effettuata con prodotti efficaci contro il virus.
- **5.** Gli studenti possono accedere ai distributori presenti all'interno del proprio piano oppure e se non presenti, ai distributori posizionati nel punto più vicino. Gli studenti, una volta prelevati gli alimenti hanno l'obbligo di rientrare nella propria classe immediatamente.

Art. 11 – Utilizzo dei Laboratori Informatici

- 1. Le modalità di fruizione dello specifico laboratorio saranno stabilite dal responsabile di quel laboratorio in accordo con il Dirigente Scolastico. In ogni caso tra un gruppo classe e il successivo dovrà essere previsto un intervallo di almeno quindici minuti al fine di consentire l'igienizzazione del laboratorio.
- 2. Prima di entrare in laboratorio è obbligatorio igienizzare le mani.
- **3.** In tutti i laboratori, quindi anche nel laboratorio d'informatica, dovrà essere sempre usata la mascherina.
- **4.** La mascherina potrà essere tolta solo se gli alunni saranno seduti nelle postazioni contrassegnate dall'apposito segnale.
- **5.** La mascherina dovrà essere indossata dal docente e dagli alunni quando ci si alza dalla propria postazione, e in tutte le situazioni in cui non è possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro studente-studente e due metri studente-docente.
- **6.** Al termini dell'utilizzo i collaboratori scolastici igienizzeranno tavoli e sedie, monitor, tastiere e mouse tramite prodotti appositi. La scuola in ogni caso assicurerà la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica del laboratorio, in maniera puntuale secondo uno specifico e ben definito cronoprogramma.
- 7. All'interno del laboratorio d'informatica è vietato consumare cibo e/o bevande.

Art. 12 – Utilizzo della Palestra

- 1. L'ingresso in palestra sarà consentito solo per un numero limitato di persone, adeguato, affinché ogni utilizzatore possa svolgere l'attività sportiva mantenendo una distanza minima di 2 mt. Il trasferimento dalla propria classe in palestra avverrà in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento di 1mt e con mascherina seguendo sempre le indicazioni del docente
- 2. Non è consentito l'accesso in palestra a chi presenta sintomi influenzali, alle persone con una temperatura uguale o superiore a 37,5°C o ai soggetti in quarantena;
- **3.** Tutti gli alunni che hanno accesso in palestra dovranno rispettare la segnaletica orizzontale a pavimento e la cartellonistica in affissione.
- **4.** All'interno della palestra saranno disponibili appositi dispenser con gel igienizzante a disposizione di tutti gli studenti o utilizzatori. E' obbligatorio igienizzare le mani sia all'ingresso in palestra che all'uscita;
- **6.** L'accesso agli spogliatoi sarà consentito al massimo a due persone per volta, mantenendo sempre la distanza di sicurezza e mascherina indossata correttamente, al fine di cambiare le scarpe ed eventuali indumenti che verranno tutti riposti in appositi sacchetti di plastica per poi conferirli nello zaino/sacca personale da lasciare nei locali spogliatoi negli spazi adeguatamente segnalati;
- 7. L'accesso nella sala d'allenamento è consentita senza la mascherina, rispettando obbligatoriamente le postazioni di sicurezza segnalate, tali da mantenere una distanza interpersonale di almeno 2 metri;
- **8.** L'ingresso e l'uscita negli spogliatoi e ai servizi igienici, sarà segnalato con apposita cartellonistica affissa sulla porta; l'utilizzo del bagno è consentito ad una persona per volta
- **9.** E' comunque sempre obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro, da estendere a 2 metri in fase di attività motorie;

- **10.** I dispositivi di protezione individuali, mascherine e guanti, dovranno essere dismessi in apposite buste sigillate ed all'interno dei contenitori contrassegnati; è obbligatorio utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.
- **11.** Nello svolgimento dell'attività sportive saranno possibili solo attività tecniche che prevedono il distanziamento fisico;
- **12.** Le vie ingresso e uscita saranno ben segnalate e separate al fine di evitare ogni forma di assembramento;
- **13.** È vietato condividere borracce, bicchieri e bottiglie e scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani o altro;
- **14.** E' fatto obbligo ai docenti o allenatori controllare che le suddette norme vengano rispettate e di allontanare dalla palestra chiunque contravvenga al presente regolamento
- **15.** Dopo ciascun turno d'uso la palestra deve essere areata, in ogni caso l'areazione della palestra dovrà avvenire ad ogni ora, igienizzata con soluzioni alcoliche e alla fine dell'ultimo turno sanificata con prodotto specifico.
- **16.** Eventuali attrezzi utilizzati durante le lezioni verranno igienizzati adeguatamente dal docente stesso.
- **17.** Chi non svolge attività sportiva pratica è tenuto a sedersi e mantenere scrupolosamente il distanziamento di 1 mt
- **18.** Le società sportive che utilizzano eventualmente l'impianto in orario extrascolastico sono tenute a provvedere a proprie spese e con materiale proprio alle pulizie, igienizzazione e sanificazione dei locali prima dell'orario scolastico mattutino.
- **19.** Le società sono tenute a conservare un registro sul quale apporre l'avvenuto servizio di pulizia debitamente firmato dal responsabile
- 20. Al termine delle attività scolastiche il personale della scuola provvederà a sanificare i locali
- **21.** Prima di utilizzare la palestra dovrà essere fatta adeguata informazione sulle misure di sicurezza adottate.

Art. 13 – Modalità di svolgimento delle attività musicali

- 1. L'alunno deve portare il proprio strumento, il proprio leggio e tutto il materiale necessario a suonare sia per la lezione individuale che per quella collettiva: spartiti, libri, fotocopie, portalistini, matita e gomma.
- 2. Ogni alunno deve tenere il proprio materiale con sé e non può scambiarlo con altri studenti.
- **3.** Il distanziamento tra studenti nei gruppi di ensemble e musica d'insieme è di 1,5 mt per gli strumenti a fiato e di 1 mt per tutti gli altri.
- **4.** Il distanziamento per il flauto dolce è di 1,5 mt.; qualora non sia possibile mantenere il distanziamento previsto negli spazi predisposti, l'attività musicale si svolgerà in piccoli gruppi.
- **5.** Per quanto riguarda il canto, il distanziamento interpersonale laterale è di 1,5 mt. e almeno 2 metri tra le file anteriori e posteriori. Qualora non sia possibile mantenere il distanziamento previsto negli spazi predisposti, l'attività corale si svolgerà in piccoli gruppi.
- **6.** Gli strumenti a tastiera, a percussione e strumentario Orff sono igienizzati dall'insegnante alla fine di ogni lezione individuale.

Art. 14 - Riunioni ed assemblee

- 1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.
- **2.** Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.
- **3.** Il Dirigente può convocare le riunione degli Organi Collegiali e/o dei gruppi di lavoro anche in videoconferenza.

Art. 15 - Precauzioni igieniche personali

- 1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
- 2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.
- **3.** Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.
- **4.** Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto, è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

Art. 16 - Pulizia e sanificazione della scuola

- 1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
- 2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia approfondita ed alla sanificazione con acqua e detergenti prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
- **3.** Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.
- **4.** Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell'inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray.

- 5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ma vanno utilizzati previa igienizzazione delle mani. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.
- **6.** Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (maniglie, porte, finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari).
- 7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) che vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

Art. 17 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

- 1. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea di 37,5 °C o un sintomo compatibile con COVID 19 in ambito scolastico:
 - 1.1. L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare immediatamente il referente scolastico per COVID 19;
 - 1.2. Il referente scolastico per COVID 19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutori legali dell'alunno; nel frattempo occorre accompagnare l'alunno in una stanza dedicata (o in un'area di isolamento) già predisposta a tale scopo;
 - 1.3. Si procede all'eventuale rilevazione della temperatura corporea da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto fisico con l'alunno;
 - 1.4. Il minore non deve essere lasciato da solo, ma in compagnia di un adulto, che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID 19, e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno 1 m e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato ad un genitore o tutore legale o delegato. Occorre inoltre far indossare all'alunno la mascherina chirurgica nel caso in cui non ne sia già dotato.
 - 1.5. Chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in istituto per condurlo presso la propria abitazione, dovrà essere dotato di mascherina chirurgica.
 - 1.6. La stanza dedicata o l'area di isolamento dovrà essere pulita e disinfettata immediatamente dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.
 - 1.7. I genitori devono contattare il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. Il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale, in caso di sospetto COVIDD19, è tenuto a richiedere tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al dipartimento di prevenzione Asl. Quest'ultimo si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e per le procedure conseguenti:
 - 1.7.1. Se il test è positivo, si notifica il caso e si avviano la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica secondo le indicazioni Asl. Per il rientro in comunità sarà necessario attendere la guarigione clinica, cioè la totale assenza di sintomi. La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro.

Il referente scolastico COVID19 fornirà al Dipartimento Di Prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti e del personale che sono stati a contatto con l'alunno nelle 48 ore precedenti all'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il Dipartimento Di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

- 1.7.2. **Se il tampone è negativo**, il paziente sospetto per infezione da Sars-Cov-2 potrà rientrare a scuola a giudizio del pediatra o del medico curante
- 1.7.3. In caso di diagnosi di patologia diversa dal COVID19, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale. Se l'assenza per malattia non correlata al Covid sarà superiore a 5 giorni l'alunno può rientrare a scuola con certificato medico attestante buona salute.
- 1.7.4. Il rientro dello studente risultato positivo all'infezione da COVID19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste.
- 2. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra dei 37,5 °C oppure un sintomo compatibile con COVID 19 presso il proprio domicilio:
 - **2.1.1.** L'alunno deve restare categoricamente a casa e i genitori devono comunicare con il pediatra o il medico di medicina generale;
 - **2.1.2.** Il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID 19 richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica il Dipartimento di Prevenzione, che si attiva per l'approfondimento dell' indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
 - 2.1.3.Il rientro dello studente <u>deve essere preceduto da una preventiva comunicazione</u>
 <u>avente ad oggetto la certificazione medica</u> da cui risulti l'assenza di positività a COVID
 19
- 3. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra dei 37,5 °C o un sintomo compatibile con COVID 19 in ambito scolastico
 - **3.1.1.** E' necessario assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica. L'operatore sarà poi invitato ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio medico di medicina generale per la valutazione clinica necessario. Il medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico;
 - **3.1.2.** Il medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID 19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al dipartimento di prevenzione.
 - **3.1.3.**Il dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si attiva per l'approfondimento delle indagini epidemiologiche le procedure conseguenti come indicato al punto 1. <u>In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID 19, il medico</u> di medicina generale redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare a scuola.
- **4.** Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra dei 37,5 °C o un sintomo compatibile con COVID 19 al proprio domicilio
 - 4.1. L'operatore deve restare a casa, informare il medico di medicina generale e comunicare

- immediatamente l'assenza all'ufficio, con certificato medico.
- 4.2. Il medico, in caso di sospetto COVID 19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al dipartimento di prevenzione.
- 4.3. Il dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e procede come indicato al punto 1. In caso di diagnosi di patologia diversa dal COVID 19 il medico di medicina generale redigerà un'attestazione che l'operatore può rientrare a scuola.

5. Nel caso di un numero elevato di assenze di studenti o insegnanti in una classe

- 5.1. Il coordinatore di classe contatterà il referente scolastico COVID 19, che dovrà comunicare al dipartimento di prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze di studenti o di insegnanti.
- 5.2. Il dipartimento di prevenzione effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola di focolai di COVID 19 nella comunità.

6. Catena di trasmissione non nota

6.1. Qualora un alunno risultasse "contatto stretto" e sintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il dipartimento di prevenzione valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena; sarà il dipartimento di prevenzione a provvedere alla procedura e ad allertare l'istituzione scolastica se del caso.

7. Alunno o operatore scolastico convivente di un "caso positivo"

- 7.1. Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di "un caso positivo al COVID 19, su valutazione del dipartimento di prevenzione esso sarà considerato "contatto stretto" e posto in quarantena.
- 7.2. Eventuali suoi "contatti stretti", ad esempio compagni di classe, non necessitano di quarantena a meno che non sopravvenga una successiva valutazione del dipartimento di prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sull'alunno/operatore scolastico.

8. <u>Se un alunno o un operatore scolastico risultano positivi si effettuerà una sanificazione straordinaria della scuola:</u>

7.1 La sanificazione va effettuata se sono trascorsi fino a 7 giorni da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura: si provvederà a chiudere, arieggiare e poi sanificare, pulire e disinfettare tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.

9. Collaborazione con il dipartimento di prevenzione

- 9.1. In presenza di casi confermati COVID 19, spetta al dipartimento di prevenzione della Asl competente territorialmente occuparsi dell' indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di ricerca e gestione dei contatti.
- 9.2. Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come "contatti stretti" del caso confermato COVID 19 il dipartimento di prevenzione provvederà la prescrizione della quarantena per i primi 14 giorni successivi all' esposizione.

- 9.3. Per agevolare le attività di tracciamento, il referente scolastico con il supporto dell'apposita commissione per l'emergenza COVID, dei coordinatori di classe e del personale dovrà:
 - Fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato.
 - Fornire l'elenco degli insegnanti e educatori che hanno svolto attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato.
 - Fornire elementi per la ricostruzione di tutti i "contatti stretti" avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi (o della raccolta del tampone che ha portato alla diagnosi) e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi (o della raccolta del tampone che ha portato alla diagnosi).
 - Segnalare eventuali alunni e operatori scolastici con fragilità.

10. Elementi di valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell'intera struttura

- 10.1.La valutazione dello Stato di "contatto stretto" è di competenza del Dipartimento di Prevenzione e le azioni sono intraprese da tale dipartimento dopo una valutazione dell'eventuale esposizione.
- 10.2.Se un alunno o un operatore scolastico risulta positivo, il dipartimento di prevenzione valuterà la prescrizione della quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e a eventuali operatori scolastici esposti.
- 10.3.La chiusura di una struttura o di parte della stessa sarà valutata dal Dipartimento Di Prevenzione in base al numero di casi confermati, di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della Comunità di riferimento.
- 10.4.Il dipartimento di prevenzione potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire l'eventuale circolazione del virus.

11. Alunno o operatore scolastico "contatto stretto" di un "contatto stretto" di un caso

11.1.Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse un contatto stretto di un contatto stretto, ovvero senza contatto diretto con il caso, non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal dipartimento di prevenzione e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

12. <u>Informazione e comunicazione</u>

Una campagna di comunicazione efficace sulle misure di prevenzione assume un ruolo molto importante per poter mitigare gli effetti di eventuali focolai estesi in ambito scolastico. L'istituto, in collaborazione con tutto il personale docente e ATA e le figure preposte, sta svolgendo e continuerà a svolgere le seguenti azioni:

- Comunicazione delle azioni di contenimento e mitigazione del rischio contagio in ambito scolastico a ridosso dell'apertura dell'anno scolastico attraverso la diffusione e pubblicazione di documenti sul sito istituzionale della scuola, comunicazioni mirate, riunioni:
- Comunicazione di aspetti specifici relativi alla gestione dell'emergenza sanitaria tramite

apposite circolari;

- Pubblicizzazione e condivisione delle indicazioni delle azioni gestionali, organizzative, sanitarie didattiche, connesse con l'emergenza COVID 19;
- Comunicazione a cura dei docenti nelle varie classi e sezioni di pertinenza sulle misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus e per l'assunzione di comportamenti responsabili e collaborativi da parte degli alunni;
- Corsi di formazione interna ed esterna su tali tematiche per i referenti COVID e per tutto il personale;
- Cartellonistica e documentazione destinate al personale, alle famiglie e agli alunni;
- Predisposizione di moduli per l'insegnamento dell'educazione civica correlati alle problematiche relative alla pandemia, in un'ottica di prevenzione e di comportamenti responsabili;
- Aggiornamento costante delle pagine web e delle circolari su tali argomenti.

Art. 18 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili

Viene definito **fragile il lavoratore** maggiormente esposto al rischio contagio, che presenti due o più patologie potenzialmente determinanti, in caso di infezione un esito più grave o infausto, anche in ragione di una maggiore esposizione al rischio di contagio.

L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore.

Pertanto, il lavoratore che ritiene di essere fragile richiede la visita al medico competente ex art. 41 D.Lgs. 81/08, ad eccezione dei lavoratori che devono rientrare dopo 60 giorni di assenza, per i quali la visita è obbligatoria.

A titolo esemplificativo e non esaustivo (si suggerisce comunque sempre di consultarsi con il proprio medico curante), si ricorda che le società scientifiche indicano di considerare tra le malattie croniche le seguenti condizioni patologiche, che sono quelle più frequentemente associate ai casi infausti di COVID 19:

- Condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza congenita o acquisita e patologie che richiedono terapie immunodepressive
- Patologie oncologiche attive negli ultimi 5 anni
- Patologie cardiache, ischemie e coronaropatie, ipertensione arteriosa grave scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi tipo pacemaker
- Patologie broncopolmonari croniche
- Diabete mellito insulino-dipendente, specie se scompensato
- Insufficienza renale cronica
- Insufficienza surrenale cronica
- Malattie degli organi emopoietici
- Malattie infiammatorie croniche, sindromi da malassorbimento intestinale
- Artropatie sistemiche, artrite reumatoide, LES, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche
- Epatopatia cronica grave

C'è un generale consenso a considerare anche la gravidanza tra le condizioni di iper-suscettibilità. In particolare si consiglia di evitare per quanto possibile che una donna sia in fase contagiosa alla data del parto. A tal fine va valutato con cautela il posticipo del congedo di maternità.

È da considerare sempre in vigore la visita dal rientro dopo un'infezione COVID19. I lavoratori, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste, rilasciata dal Dipartimento Di Prevenzione territoriale di competenza, sono tenuti a richiedere la visita medica prevista dall'art. 41 c.2 lett.e-ter del decreto legislativo 81/2008, al fine di verificare l'idoneità della mansione, anche per valutare profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

Le specifiche situazioni degli **alunni in condizioni di fragilità** saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Il riferimento non è soltanto a condizioni collegate a certificazioni Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ma anche, per esempio, a quegli allievi allergici alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate dal Protocollo per la pulizia e la disinfezione degli ambienti, oppure agli alunni che hanno problemi a livello respiratorio, del sistema immunitario, ecc. Pertanto, i genitori che sono a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di rischio per il/la proprio/a figlio/a, da ricondursi alla pandemia da Covid-19 ed alle relative misure di contrasto comunemente adottate, sono invitati a segnalarle alla scuola tramite apposita modulistica corredata di certificazione medica.

Art.19 Procedure per rientro a scuola degli alunni dopo uno o più giorni di assenza

- **1.** Caso in cui l'alunno avverte un sintomo o malessere a scuola con sintomatologia correlata al Covid.
 - La scuola chiama immediatamente la famiglia che preleva l'alunno e consulta il proprio pediatra o medico di famiglia per le valutazioni cliniche.
 - In questo caso, la riammissione a scuola sarà possibile solo mediante la presentazione di un certificato medico che attesti la buona salute dell'alunno.
- 2. Caso in cui l'alunno sia assente da scuola per malattia con sintomatologia correlata al covid (febbre superiore a 37,5 gradi, tosse, raffreddore, difficoltà respiratorie mal di gola, perdita del gusto e dell'olfatto, congestione nasale, sintomi gastrointestinali, ecc.)
 - In tal caso, <u>anche per un solo giorno di malattia</u>, il genitore deve rivolgersi al pediatra oppure al medico di famiglia per le valutazioni cliniche ed eventuali esami necessari. L'alunno in questo caso può rientrare solo con certificato medico che attesti buona salute.
- 3. Caso in cui l'alunno sia assente da scuola per malattia (NON riconducibile a sintomatologia covid)
 - In questo caso la riammissione a scuola dell'alunno potrà avvenire presentando uno dei seguenti documenti:
 - a) Autodichiarazione del genitore che dichiari che l'assenza per malattia del proprio figlio/a

- (da 1 a 5 giorni Scuola Primaria/Secondaria da 1 a 3 giorni Scuola Infanzia) non è dovuta a sintomi riconducibili al Covid-19. (Modello B)
- b) Certificato medico per qualsiasi forma di malattia se l'assenza è superiore a giorni 5 (Scuola Primaria/Secondaria) o superiore a giorni 3 (Scuola Infanzia).
- 4. Caso in cui l'alunno sia assente per motivi personali e/o di famiglia
 - a) Autodichiarazione del genitore che dichiari che l'assenza del proprio figlio/a, anche per un solo giorno, è dovuta a motivi di famiglia e/o personali (Modello A)

L'Istituto si riserva di non ammettere in classe alunni che non seguano per il rientro la procedura sopra descritta.

Integrazione Regolamento d'Istituto <u>DIDATTICA A DISTANZA</u>

Premessa

La didattica a distanza rappresenta l'unica modalità per garantire il diritto all'istruzione nel periodo emergenziale di sospensione delle attività in presenza, ma rappresenta anche una modalità utilizzabile dalla scuola per azioni integrative o di potenziamento. Tale modalità di insegnamento potrà essere utilizzabile anche nei casi in cui si attivi l'Istruzione domiciliare ed in tutte le situazioni di emergenza, al di là del Covid 19, che potrebbero presentarsi in futuro ed impedire l'accesso fisico a scuola da parte dei docenti e degli alunni.

Essa non è sostitutiva della didattica in presenza ma può rappresentare un valido strumento di supporto nelle predette occasioni, al fine di non lasciare vuoti incolmabili ma anche per attività collaterali specifiche. Arrivare a tutti è la priorità, come anche salvaguardare l'accessibilità, la correttezza dell'uso, la riservatezza degli attori in gioco e l'efficacia operativa.

Fermo restante che il sistema sanzionatorio previsto nel Regolamento d'Istituto resta comunque riconducibile anche alle modalità della Didattica a Distanza e che eventuali comportamenti particolarmente a rischio della privacy e a salvaguardia della sicurezza degli alunni e dei docenti sulle piattaforme on line è sempre passibile di denuncia alla Polizia Postale e alla Procura della Repubblica competente, si rendono necessarie le seguenti raccomandazioni:

- ✓ non diffondere in rete o sui social foto, riprese video o vocali delle lezioni svolte sulla piattaforma preposta per le attività di didattica a distanza. Il docente, lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati, creati e gestiti da ciascuno di essi attraverso la piattaforma di didattica a distanza.
- ✓ conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma di didattica a distanza e non consentirne l'uso ad altre persone;
- ✓ comunicare immediatamente attraverso email o telefonicamente all'Istituto l'impossibilità ad accedere al proprio account, il sospetto che altri possano accedervi, lo smarrimento o il furto della password;
- ✓ non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza Google Suite for Education;

- ✓ non diffondere eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, relative all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;
- ✓ utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola;
- ✓ osservare le presenti norme di comportamento, la cui violazione comporta provvedimenti disciplinari;
- ✓ essere seri, precisi, responsabili, rispettosi dei compagni e dei docenti, mantenere sempre una posizione corretta e composta.

L'eventuale trasgressione alle suddette raccomandazioni può essere oggetto dei seguenti provvedimenti disciplinari indicati in ordine di gradualità:

Provvedimenti disciplinari in ordine di gradualità	Organo competente
a) Richiamo verbale e/o nota disciplinare	a) Docenteb) Coordinatore, Ins. Prevalente,
b) Comunicazione alla famiglia	Dirigente Scolastico
c) Sospensione fino a 3 giorni	c) Consiglio di Classe

I seguenti provvedimenti saranno oggetto di valutazione validi per il giudizio sul comportamento. Per trasgressioni e provvedimenti ancora più gravi, si farà riferimento alla sezione regolamento disciplinare del Regolamento di Istituto ed ai principi della normativa in vigore.

Le modalità di attuazione della DDI sono indicate in maniera dettagliata nel PSDDI approvato dagli organi collegiali.

Netiquette per lo studente:

- PUNTUALITA': presentati puntuale alla lezione on line secondo l'appuntamento fissato dal docente.
- RESPONSABILITA': partecipa alla lezione in modo consapevole.
- RISPETTO:la privacy di tutti va salvaguardata. Non registrare video e non fare foto delle lezioni on line e, soprattutto, non divulgare nulla in rete.
- SERIETA': durante le lezioni mantieni un atteggiamento adeguato al contesto scolastico anche se sei a casa, stai svolgendo attività scolastiche.
- POSTAZIONE: scegli un angolo comodo della tua camera o della tua casa; prepara tutto l'occorrente per seguire lezione; rimani seduto composto e mantieni una adeguata distanza dallo schermo
- PARTECIPAZIONE: partecipa alla lezione in modo attivo e rispettando le regole; il docente ti darà indicazioni precise sull'uso del microfono, della video-camera e della chat.
- ILLUMINAZIONE: evita abbagliamenti diretti e/o riflessi di ombre che ostacolino il campo visivo mentre siete a lezione on line.
- AREAZIONE: ricordati di arieggiare la stanza tra una lezione e l'altra.
- MOVIMENTO: tra una lezione e l'altra, non rimanere seduto davanti al PC fai qualche passo e distraiti.
- FIDUCIA: fidati dei tuoi insegnanti, segui i loro consigli e svolgi i compiti.